



Decreto Dirigenziale n. 40 del 09/03/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.
PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL PROGETTO DI
"COSTRUZIONE DI UN BIODIGESTORE ANAEROBICO PER IL TRATTAMENTO DELLA
F.O.R.S.U. DERIVANTE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO STIR LOC. PONTE
RICCIO NEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) - PROPOSTO DALLA DE VIZIA
TRANSFER S.P.A. - CUP 7011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.P.G.R.C. n. 10 del 29/01/2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 2/2010 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale";
- c. che con D.G.R.C. n. 683 del 08/10/2010, pubblicato sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R.C. n. 916 del 14 luglio 2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- d. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- f. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- g. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- h. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S. da ultimo aggiornata con D.D. n. 122 del 5.08.2014;
- i. con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15.11.2013, pubblicata sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 193028 del 18/03/2014 contrassegnata con CUP 7011, la De Vizia Transfer S.p.a., con sede in Via Duino 136 nel Comune di Torino, ha trasmesso istanza di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, relativa al progetto di *"Costruzione di un biodigestore anaerobico per il trattamento della F.O.R.S.U. derivante da raccolta differenziata presso STIR loc. Ponte Riccio nel Comune di Giugliano in Campania (NA)"*;

- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dalla Dr.ssa D'Ercole Isabella, dalla Dr.ssa Grieco Francesca e dall'ing. Rampone Michele, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 253116 del 09/04/2014, la De Vizia Transfer S.p.a. ha trasmesso integrazioni acquisite al prot. reg. n. 326005 del 13/05/2014, n. 409686 del 16/06/2014 e n. 412223 del 17/06/2014;
- d. che, su successiva specifica richiesta prot. reg. n. 690981 del 17/10/2014, la De Vizia Transfer S.p.a. ha trasmesso integrazioni e chiarimenti acquisiti al prot. reg. n. 811755 del 01/12/2014;

RILEVATO:

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione VIA – VI – VAS, che nella seduta del 16/12/2014, ha deciso - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – di escluderlo dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ribadendo l'importanza del pedissequo rispetto delle misure di mitigazione degli impatti e delle raccomandazioni fornite dallo stesso proponente e con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni:
 - a.1 garantire che il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano da raccolta differenziata sia se non esclusivo per lo meno prevalente rispetto ad altre tipologie di rifiuto previste a trattamento, per quanto sopra evidenziato in virtù del dettato della L. 1/2011 ed in coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani che prevede che *"(...) lo scenario di piano prevede la progressiva conversione di sei dei sette impianti di trito- vagliatura (S.T.I.R.) per metterli a completo servizio di un miglioramento della raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi. Si prescrive la loro graduale riconversione (secondo la tempistica e le modalità che sono dettagliate nei paragrafi successivi) ad impianti che siano dotati di un impianto di digestione anaerobica, destinato al trattamento biologico per produzione di biogas e di digestato da post-compostare della sola frazione umida proveniente da raccolta differenziata domestica e da utenze innate (mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli)"*;
 - a.2 verificare l'ambito di influenza territoriale rispetto alle recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti (relazione tra i Comuni che conferirebbero all'impianto e definizione dei ATO e STO in corso di costituzione in base alla recente LR 5/2014) per accertarsi dell'effettiva garanzia dei flussi di FORSU da RD, nonché di strutturante;
 - a.3 acquisire *il parere del Comune di Giugliano* in relazione agli aspetti di compatibilità urbanistica secondo quanto dichiarato *"Dalla Relazione Tecnico-Illustrativa del Progetto Preliminare posto a base di gara si evidenzia che, pur ricadendo tale area in zona agricola E: "il Comune di Giugliano prenderà atto, per l'adeguamento del P.R.G. vigente, della presenza delle discariche e dell'impianto S.T.I.R., realizzati dai vari Commissari di Governo in regime emergenziale e in deroga al citato piano". [elaborato ED 01 pag.7]."*;
 - a.4 garantire il completamento delle procedure di cui alla parte IV dei DLgs 152/2006 in relazione all'inquadramento dell'area di progetto dell'impianto all'interno dell'Area Vasta n.1 Masseria del Pozzo – Schiavi di cui al Piano Regionale per le Bonifiche. In effetti l'area corrisponde a quella già compresa nell'ex SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano", di cui alla Legge n. 426/1998, (D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006, superficie 157.000 Ha). Il SIN "Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano" è stato individuato tra i primi interventi di bonifica di interesse Nazionale dalla Legge n. 426 del 1988;
 - a.5 di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio. In particolare si pone l'attenzione sul D.Lgs. n. 46/2014 recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"*, che è entrato in vigore l'11.04.2014 aggiornando la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie soggette ad AIA, integrandole all'interno del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Vista l'estensione delle attività soggette ad AIA come riportate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/2006, in

particolare con riferimento al punto 5.3 lettera b che prevede l'applicabilità dell'AIA anche ad attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più di determinate attività tra le quali risulta il "trattamento biologico", in considerazione che l'impianto proposto prevede il trattamento di 40.000 t/a (ovvero 128 t/g) di rifiuti organici mediante trattamento biologico e post compostaggio, si ritiene, pertanto, che tale attività rientri tra quelle soggette ad AIA;

- a.6 garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 75/2010 con relativa iscrizione del proponente al registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire l'effettiva produzione di compost di qualità qualificabile come ammendante, in linea con la strategia di sostegno regionale alla Raccolta Differenziata che spinge sull'intercettazione della Frazione Organica in misura del 90 % del totale presente, garantendone il suo effettivo recupero. La mancata corrispondenza del prodotto in output del processo alle caratteristiche indicate dal DLgs 75/2010 vanificherebbe lo sforzo effettuato a monte per la separazione della frazione organica, facendo sì che questo non possa definirsi ammendante, ma debba essere considerato ancora rifiuto, circostanza certamente da non sostanziare ai fini di un virtuoso ciclo di gestione del Rifiuto Urbano. In tal senso occorre provvedere anche alla verifica del corretto dimensionamento degli spazi disponibili in relazione ai tempi ed alla durata del processo;
- a.7 tenuta da parte del proponente di un sito web dedicato nell'ambito del quale dare evidenza, tra l'altro, della gestione dell'impianto in termini di quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati e prodotti, del compost generato, nonché dei dati ambientali di monitoraggio e controllo delle emissioni prodotte.

Si raccomanda altresì:

- a.8 di evitare lo stoccaggio di sovvalli all'aperto;
 - a.9 di garantire la manutenzione periodica del biofiltro;
 - a.10 di evitare fenomeni di accumulo di percolato;
 - a.11 l'eventuale riferimento a supporto delle attività di autorizzazione, controllo e gestione alle Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost di cui alla DGR N. 7/127642003 del 16.04.2003 della Regione Lombardia;
 - a.12 la razionalizzazione, al fine di limitare le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare, della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e l'applicazione di sistemi di scelta del parco automezzi utilizzato a basse emissioni;
 - a.13 l'incremento delle alberature e delle specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono;
 - a.14 l'implementazione di un sistema fotovoltaico per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impianto;
 - a.15 l'adozione durante le fasi realizzative dell'impianto di soluzioni ed accorgimenti che consentano il contenimento degli impatti ambientali (rumore, emissioni in atmosfera, traffico, ecc.);
 - a.16 l'adozione anche per l'impianto in esame di un sistema normato di gestione della qualità ambientale;
- b. che l'esito della Commissione del 16/12/2014, come sopra riportato, è stato comunicato alla De Vizia Transfer S.p.a. con nota prot. reg. n. 84900 del 06/02/2015;
- c. che la De Vizia Transfer S.p.a. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante bonifico del 07/05/2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R.C. n. 10/2010 (Regolamento Regionale n. 2/2010);
- la D.G.R.C. n. 683/2010;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i D.D. n. 554/2011, n. 648/2011 e n. 122/2014;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- il D.P.G.R. n. 63/2013;
- il D.P.G.R. n. 439/2013;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione VIA – VI – VAS, espresso nella seduta del 16/12/2014, il progetto di *“Costruzione di un biodigestore anaerobico per il trattamento della F.O.R.S.U. derivante da raccolta differenziata presso STIR loc. Ponte Riccio nel Comune di Giugliano in Campania (NA)”*, proposto dalla De Vizia Transfer S.p.a., con sede in Via Duino 136 nel Comune di Torino, ribadendo l'importanza del pedissequo rispetto delle misure di mitigazione degli impatti e delle raccomandazioni fornite dallo stesso proponente e con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni:
 - 1.1 garantire che il trattamento della frazione organica del rifiuto urbano da raccolta differenziata sia se non esclusivo per lo meno prevalente rispetto ad altre tipologie di rifiuto previste a trattamento, per quanto sopra evidenziato in virtù del dettato della L. 1/2011 ed in coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani che prevede che *“(...) lo scenario di piano prevede la progressiva conversione di sei dei sette impianti di trito- vagliatura (S.T.I.R.) per metterli a completo servizio di un miglioramento della raccolta differenziata in termini quantitativi e qualitativi. Si prescrive la loro graduale riconversione (secondo la tempistica e le modalità che sono dettagliate nei paragrafi successivi) ad impianti che siano dotati di un impianto di digestione anaerobica, destinato al trattamento biologico per produzione di biogas e di digestato da post-compostare della sola frazione umida proveniente da raccolta differenziata domestica e da utenze innate (mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli)”*;
 - 1.2 verificare l'ambito di influenza territoriale rispetto alle recenti evoluzioni normative in materia di gestione dei rifiuti (relazione tra i Comuni che conferirebbero all'impianto e definizione dei ATO e STO in corso di costituzione in base alla recente LR 5/2014) per accertarsi dell'effettiva garanzia dei flussi di FORSU da RD, nonché di strutturante;
 - 1.3 acquisire *il parere del Comune di Giugliano* in relazione agli aspetti di compatibilità urbanistica secondo quanto dichiarato *“Dalla Relazione Tecnico-Illustrativa del Progetto Preliminare posto a base di gara si evidenzia che, pur ricadendo tale area in zona agricola E: “il Comune di Giugliano prenderà atto, per l'adeguamento del P.R.G. vigente, della presenza delle discariche e dell'impianto S.T.I.R., realizzati dai vari Commissari di Governo in regime emergenziale e in deroga al citato piano”. [elaborato ED 01 pag.7].”*;
 - 1.4 garantire il completamento delle procedure di cui alla parte IV del DLgs 152/2006 in relazione all'inquadramento dell'area di progetto dell'impianto all'interno dell'Area Vasta n.1 Masseria del Pozzo – Schiavi di cui al Piano Regionale per le Bonifiche. In effetti l'area corrisponde a quella già compresa nell'ex SIN “Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano”, di cui alla Legge n. 426/1998, (D.M. 10 gennaio 2000 - D.M. 8 marzo 2001 - D.M. 31 gennaio 2006,

superficie 157.000 Ha). Il SIN "*Litorale Domitio Flegreo ed Agro Aversano*" è stato individuato tra i primi interventi di bonifica di interesse Nazionale dalla Legge n. 426 del 1988;

- 1.5 di acquisire tutte le autorizzazioni/pareri eventualmente necessari per l'entrata in esercizio. In particolare si pone l'attenzione sul D.Lgs. n. 46/2014 recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/CE relativa alle emissioni industriali (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*", che è entrato in vigore l'11.04.2014 aggiornando la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie soggette ad AIA, integrandole all'interno del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Vista l'estensione delle attività soggette ad AIA come riportate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del DLgs 152/2006, in particolare con riferimento al punto 5.3 lettera b che prevede l'applicabilità dell'AIA anche ad attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 75 t/g, che comportano il ricorso ad una o più di determinate attività tra le quali risulta il "trattamento biologico", in considerazione che l'impianto proposto prevede il trattamento di 40.000 t/a (ovvero 128 t/g) di rifiuti organici mediante trattamento biologico e post compostaggio, si ritiene, pertanto, che tale attività rientri tra quelle soggette ad AIA;
- 1.6 garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 75/2010 con relativa iscrizione del proponente al registro dei fabbricanti di fertilizzanti, al fine di garantire l'effettiva produzione di compost di qualità qualificabile come ammendante, in linea con la strategia di sostegno regionale alla Raccolta Differenziata che spinge sull'intercettazione della Frazione Organica in misura del 90 % del totale presente, garantendone il suo effettivo recupero. La mancata corrispondenza del prodotto in output del processo alle caratteristiche indicate dal DLgs 75/2010 vanificherebbe lo sforzo effettuato a monte per la separazione della frazione organica, facendo sì che questo non possa definirsi ammendante, ma debba essere considerato ancora rifiuto, circostanza certamente da non sostanziare ai fini di un virtuoso ciclo di gestione del Rifiuto Urbano. In tal senso occorre provvedere anche alla verifica del corretto dimensionamento degli spazi disponibili in relazione ai tempi ed alla durata del processo;
- 1.7 tenuta da parte del proponente di un sito web dedicato nell'ambito del quale dare evidenza, tra l'altro, della gestione dell'impianto in termini di quantitativi e provenienza dei rifiuti trattati e prodotti, del compost generato, nonché dei dati ambientali di monitoraggio e controllo delle emissioni prodotte.

Si raccomanda altresì:

- 1.8 di evitare lo stoccaggio di sovvalli all'aperto;
- 1.9 di garantire la manutenzione periodica del biofiltro;
- 1.10 di evitare fenomeni di accumulo di percolato;
- 1.11 l'eventuale riferimento a supporto delle attività di autorizzazione, controllo e gestione alle Linee guida relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di compost di cui alla DGR N. 7/127642003 del 16.04.2003 della Regione Lombardia;
- 1.12 la razionalizzazione, al fine di limitare le emissioni in atmosfera indotte dal traffico veicolare, della consegna della FORU da RD mediante regolazione degli orari e l'applicazione di sistemi di scelta del parco automezzi utilizzato a basse emissioni;
- 1.13 l'incremento delle alberature e delle specie arboree ed arbustive in generale di tipo autoctono;
- 1.14 l'implementazione di un sistema fotovoltaico per il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'impianto;
- 1.15 l'adozione durante le fasi realizzative dell'impianto di soluzioni ed accorgimenti che consentano il contenimento degli impatti ambientali (rumore, emissioni in atmosfera, traffico, ecc.);
- 1.16 l'adozione anche per l'impianto in esame di un sistema normato di gestione della qualità ambientale.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base

del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** ai sensi dell'art. 26, comma 6 del d.lgs. 152/2006, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
5. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 5.1. al proponente De Vizia Transfer S.p.a.;
 - 5.2. alla Provincia di Napoli;
 - 5.3. al Comune di Giugliano in Campania (NA);
 - 5.4. alla DG 52 05 UOD 17 Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli;
 - 5.5. all'ARPAC per i controlli di cui all'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 152/2006;
 - 5.6. alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Dott. Raimondo Santacroce